

GR_GERICHTE SR2 2025 18 vom 7. Juli 2025

GR Gerichte, 2025-07-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SR2 2025 18](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SR2_2025_18)

FR: GR_GERICHTE SR2 2025 18 du 7 juillet 2025

IT: GR_GERICHTE SR2 2025 18 del 7 luglio 2025

Regeste

danneggiamento ecc. | Beschwerde gegen StA, Einstellungsverfügung

Erwägungen

E. 1

Giusta gli artt. 322 cpv. 2 e 393 cpv. 1 lett. a CPP, contro un decreto di abbandono del pubblico ministero può essere presentato reclamo entro 10 giorni. Nel Cantone dei Grigioni la giurisdizione di reclamo è la Seconda Camera penale del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni (art. 22 cpv. 1 della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero [LACPP; CSC 350.100] in combinato disposto con l'art. 13 cpv. 1 prima frase dell'Ordinanza concernente l'organizzazione e la gestione del Tribunale d'appello [OOGTA; CSC 173.100]). Sono censurabili mediante reclamo la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere d'apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lett. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lett. c CPP). Il reclamo dev'essere presentato motivato e deve indicare i punti della decisione che il reclamante intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova invocati (art. 385 cpv. 1 CPP).

E. 2

Con decreto del 26 marzo 2025, la Procura pubblica ha abbandonato il procedimento penale nei confronti del resistente in relazione ai reati di sottrazione di una cosa mobile, danneggiamento (art. 144 CP), amministrazione infedele (art. 158 cifra 1 CP), coazione (art. 181 CP), violazione di domicilio (art. 186 CP), falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP) e disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP). Tale decisione si fonda sul ritiro delle querele penali e sulla dichiarazione di disinteresse presentati dai reclamanti 1 e 2 il 28 ottobre 2024, conformemente all'accordo transattivo del 28 maggio 2024. In particolare, secondo la Procura pubblica la cifra 5 dell'accordo impegnerebbe i reclamanti a ritirare tutte le querele e a dichiarare il disinteresse per i reati perseguibili d'ufficio entro cinque giorni dal passaggio di proprietà delle 25 azioni di D._____ AG al resistente, condizionato al versamento di CHF 6'000'000.00 entro il 30 settembre 2024 (cifra 1 dell'accordo). Il pagamento, effettuato il 19 settembre 2024, avrebbe quindi soddisfatto tale condizione. Essa ha, inoltre, ritenuto che la cifra 8 dell'accordo, che prevede la tacitazione di tutte le pretese connesse a D._____ AG e all'immobile sito in O.1._____, includa implicitamente anche le controversie relative alla cassaforte. Pertanto, ha decretato l'abbandono del procedimento e la ripartizione delle spese procedurali in ragione di un mezzo ciascuno tra le parti, come previsto dalla cifra 5 dell'accordo (act. B.2).

E. 6

/ 10 3.1. I reclamanti 1 e 2 censurano una violazione del diritto, sostenendo che la Procura pubblica avrebbe erroneamente interpretato la desistenza e la dichiarazione di disinteresse del 28 ottobre 2024, estendendone gli effetti a tutte le procedure penali pendenti. Essi affermano che la validità dell'accordo transattivo, in particolare la cifra 5, sarebbe subordinata alla restituzione degli oggetti sottratti, inclusa la cassaforte, come previsto dalla cifra 6 relativa alla cessione del contratto di stoccaggio tra D._____ SA e E._____ GmbH (act. A.1, pag. 8/10 e 9/10). Per questo motivo, l'effetto della desistenza non si estenderebbe ai reati legati alla sottrazione della cassaforte, per i quali la Procura pubblica avrebbe dovuto proseguire l'istruzione. Inoltre, lamentano un accertamento inesatto e incompleto dei fatti, sostenendo che la Procura pubblica avrebbe omesso di considerare la loro presunzione che la cassaforte fosse in possesso del resistente o depositata presso la E._____ GmbH (act. A.1, pag. 9/10).

3.2.1. Giusta l'art. 319 cpv. 1 lett. d CPP, il pubblico ministero dispone l'abbandono totale o parziale del procedimento, tra gli altri motivi, se sono intervenuti impedimenti a procedere. La decisione di abbandonare il procedimento deve essere vagliata sulla base del principio "in dubio pro duriore", che deriva dal principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e art. 2 cpv. 2 CPP in unione con gli artt. 319 cpv. 1 e 324 CPP; DTF 138 IV 86 consid. 4.2). Ciò significa che, di massima, un abbandono del procedimento non può essere decretato dal pubblico ministero se non quando appaia chiaramente che le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute (sentenza del Tribunale federale 7B_144/2024 del 15 aprile 2024 consid. 6.3.2).

3.2.2. Per i reati perseguibili a querela di parte, la querela costituisce un presupposto processuale ai sensi dell'art. 403 cpv. 1 lett. c CPP (KELLER, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar- Schweizerische Strafprozessordnung, 3a ed. 2023, art. 403 n. 5). Giusta l'art. 33 cpv. 1 CP, il querelante può desistere dalla querela, concludendo segnatamente un accordo transattivo, fino alla pronuncia di una sentenza cantonale di seconda istanza passata in giudicato (RIEDO, in: Niggli/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar – Strafrecht, 4a ed. 2019, art. 33 n. 3). La desistenza deve essere chiara, inequivocabile e rispettare le forme previste per la querela (art. 304 cpv. 2 CPP; DTF 143 IV 104 consid. 5.1; 89 IV 57 consid. 3; 79 IV 97 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 6B_1039/2019 del 16 giugno 2020 consid. 2.3), ossia essere presentata per scritto o in forma orale a verbale (DTF 143 IV 104 consid. 5.1), dinnanzi alla polizia, al pubblico ministero o al tribunale (artt. 12 e 304 cpv. 1 CPP; RIEDO, op. cit., art. 33 n. 8). Anche in presenza di vizi del consenso, la desistenza

E. 7

/ 10 rimane valida, salvo che sia stata indotta da inganno, reato o errata informazione da parte di un'autorità (DTF 79 IV 97 consid. 1). L'applicazione degli artt. 23 segg. CO è esclusa, poiché il giudice penale dispone di minore discrezionalità rispetto a quello civile (RIEDO, op. cit., art. 33 n. 23). La desistenza comporta un impedimento a procedere ai sensi dell'art. 319 cpv. 1 lett. d CPP, il quale giustifica l'abbandono del procedimento (sentenza del Tribunale federale 6B_87/2012 del 27 aprile 2012 consid. 1.1; RIEDO, op. cit., art. 30 n. 108 segg.; HEINIGER/RICKLI, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar- Schweizerische Strafprozessordnung, 3a ed. 2023, art. 319 n. 13).

3.2.3. Giusta l'art. 120 CPP, anche il danneggiato, ossia la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (art. 115 cpv. 1 CPP), può rinunciare ("dichiarazione di disinteresse") ai propri diritti in qualsiasi momento in relazione ai reati perseguibili d'ufficio, per scritto oppure oralmente a verbale (art. 119 cpv. 1 e 120 cpv. 1 prima frase CPP). La rinuncia deve essere anche in questo caso chiara e inequivocabile (DTF 143 IV 104 consid. 5.1; sentenza del Tribunale federale 6B_1039/2019 del 16 giugno 2020 consid.

2.3; MAZZUCHELLI/POSTIZZI, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar- Schweizerische Strafprozessordnung, 3a ed. 2023, art. 120 n. 1; RIEDO, op. cit., art. 33 n. 30). Durante la procedura preliminare, la dichiarazione dev'essere presentata dinnanzi all'autorità penale, ovvero alla polizia o al ministero pubblico (art. 12 CPP; MAZZUCHELLI/POSTIZZI, op. cit., art. 120 n. 4). La rinuncia è valida, salvo che sia stata indotta da inganno, reato o errata informazione da parte di un'autorità (art. 386 cpv. 3 CPP per analogia; sentenze del Tribunale federale 1B_694/2021 dell'8 agosto 2022 consid. 3.1; 6B_173/2021 del 14 luglio 2021 consid. 3.3). Spetta a chi invoca il vizio dimostrarlo (DTF 141 IV 269 consid. 2.2.1; sentenza del Tribunale federale 6B_398/2017 del 23 maggio 2018 consid. 2.3.1). 3.2.4. Ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC, secondo il principio della buona fede, applicabile all'intero ordinamento giuridico, incluso il diritto penale, l'abuso palese di un diritto non è infine tutelato (DTF 128 III 201 consid. 1c e rinvii). Si configura abuso di diritto quando un istituto giuridico è utilizzato per scopi estranei alla sua funzione (DTF 128 II 145 consid. 2.2 con rinvii). La giurisprudenza ha chiarito che mantenere una querela penale, nonostante un accordo transattivo che ne preveda il ritiro, senza validi motivi, viola tale principio e non merita tutela giuridica (DTF 106 IV 174 consid. 3; sentenza della Corte di appello e di revisione penale della Repubblica e Cantone Ticino 17.2016.23 dell'11 luglio 2016 consid. 3e). 3.3. Nel caso concreto, l'accordo transattivo del 28 maggio 2024 (cfr. cifra 5 dell'accordo; act. B.3) prevede, tra le altre condizioni, l'obbligo per i reclamanti 1 e

E. 8

/ 10 2 di ritirare tutte le querele sporte e di dichiarare formalmente il proprio disinteresse in relazione ai reati perseguibili d'ufficio. Tale obbligo doveva essere adempiuto entro cinque giorni dal trasferimento della proprietà delle 25 azioni di D._____ AG al resistente, a condizione che quest'ultimo versasse la somma concordata di CHF 6'000'000.00 entro il 30 settembre 2024 (cfr. cifra 1 dell'accordo; act. B.3). Tale pagamento è stato effettuato il 24 settembre 2024, come confermato con scritto del 15 novembre 2024 dal resistente (act. PP Ordner 2, Dossier 6, 17). L'accordo transattivo non contiene alcuna clausola che subordini il ritiro delle querele o la dichiarazione di disinteresse alla restituzione della cassaforte o ad altre prestazioni ulteriori rispetto al trasferimento delle azioni. In particolare, la cifra 6 dell'accordo, che disciplina la cessione del contratto di stoccaggio tra D._____ AG e E._____ GmbH, non collega in modo espresso la validità dell'accordo alla presenza fisica della cassaforte nel deposito (act. B.3). Ancora più chiaramente, la cifra 8 dell'accordo stabilisce che l'esecuzione dell'intesa comporta la rinuncia ad ogni ulteriori pretesa connessa a D._____ AG e all'appartamento, comprese quelle relative alla cassaforte (act. B.3). Da ciò si evince che le parti hanno inteso regolare in modo definitivo e globale le reciproche pretese, incluse quelle concernenti la sottrazione della cassaforte. La successiva limitazione unilaterale, operata dai reclamanti nello scritto del 28 ottobre 2024 (act. act. PP Ordner 2, Dossier 6, 14), con l'esclusione dei reati connessi alla cassaforte, è pertanto in contrasto con i termini dell'accordo transattivo e viola il principio della buona fede (art. 2 cpv. 2 CC). Dagli atti non emerge infine alcun elemento idoneo a sostenere che il ritiro delle querele o la dichiarazione di disinteresse siano stati viziati da inganno, reato o errata informazione da parte di un'autorità. I reclamanti 1 e 2 non motivano in modo sufficiente un'eventuale vizio del consenso. Il verbale di sopralluogo da loro allegato il 28 ottobre 2024 (act. PP Ordner 2, Dossier 6, 4), peraltro non firmato, non permette di concludere diversamente: esso non fornisce alcuna prova che la validità dell'accordo fosse subordinata alla restituzione della cassaforte. 3.4. In considerazione di quanto precede, il ritiro delle querele e la dichiarazione

di disinteresse devono essere interpretati alla luce delle cifre 5 e 8 dell'accordo e del suo contenuto complessivo. Ne consegue che tali atti si estendono a tutti i procedimenti penali pendenti, compresi quelli concernenti la sottrazione della cassaforte. Pertanto, il ritiro delle querele e la dichiarazione di disinteresse costituiscono un impedimento a procedere ai sensi dell'art. 319 cpv. 1 lett. e CPP. La decisione della Procura pubblica di abbandonare il procedimento penale resiste alle critiche sollevate dai reclamanti 1 e 2. 3.5. Le censure dei reclamanti 1 e 2 risultano quindi infondate.

E. 9

/ 10 4. Il reclamo dev'essere respinto. 5.1. Giusta l'art. 428 cpv. 1 prima frase CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Nel caso in esame, il reclamo presentato dai reclamanti 1 e 2 dev'essere interamente respinto. Per questo motivo, si giustifica di porre la tassa di giustizia relativa alla procedura di reclamo di CHF 2'000.00 interamente a loro carico in solido (art. 418 cpv. 2 CPP, 7 cpv. 1 OTGPP [CSC 350.210]). L'importo è posto in compensazione con la cauzione di CHF 2'000.00 da loro versata il 15 aprile 2025 (act. D.1). 5.2. Non si riconoscono indennità non essendo stato ritenuto necessario concedere al resistente e alla Procura pubblica l'opportunità di formulare delle osservazioni in merito al reclamo. 6. Manifestamente infondato, il reclamo può essere deciso a giudice unico (art. 38 cpv. 3 della Legge sull'organizzazione giudiziaria [LOG; CSC 173.000]).

E. 10

/ 10 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo di CHF 2'000.00 è posta, in solido, a carico di A._____ e B._____ e viene compensata con la cauzione di CHF 2'000.00 da loro versata il 15 aprile 2025. 3. Non si riconoscono indennità. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazioni] Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Seconda Camera penale Il presidente Righetti L'attuario Togni

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.